

785021

ACC

10000/146/102

LSC 1421 (L)

COLLECTIVE AGREEMENT

LIVORNO

MAY 1945

COPIA

Livorno 25 maggio 1945.

ACCORDO

PER LA CORRESPONSIONE DEI SALARI, DELLA INDENNITA' DI PRESENZA, DELLA INDENNITA' DI CAROVITA E DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO.

Il dì 25 maggio 1945 in Livorno tra i rappresentanti del sindacato addetti al Commercio in persona dei Sigg. Palmeri Serafino e Sambaldi Gino la Camera Confederale del Lavoro di Livorno e provincia rappresentata dai Sigg. Gigli Armando, Rag. Giulio Belli e Morelli Ottorino e l'Associazione fra i Commercialisti della Provincia di Livorno rappresentata dai Sigg. Raffo Chino e Guido Orlandini è stato stipulato il seguente accordo da valere per la città di Livorno e provincia.

A ciascun lavoratore sarà corrisposto a datare dal 1° aprile un salario minimo globale, al lordo di ogni trattenuta come stabilito nelle annesse tabelle a seconda della categoria cui egli appartiene, per una prestazione di servizio di otto ore giornaliere e 48 settimanali. Nelle predette tabelle sono state fissate delle quote da valere temporaneamente e fino alla loro revisione che potrà aver luogo o in seguito a disdetta di una delle due parti o in seguito alla stipulazione dei nuovi contratti nazionali o provinciali.

Premesso che nei salari di cui sopra è stata inclusa una indennità chiamata di contingenza (comprensiva della indennità caro-paane del lavoratore), che per accordi nazionali ha ^{82,30} ~~82,30~~ ^{boatti-} vita 16 febbraio si conviene che da detta epoca al 31 marzo c.a. essa venga liquidata e stralcio con la somma di L. 1.000 a tutti i lavoratori operai ed impiegati, uomini o donne capo-famiglia e con la somma di L. 500,- agli uomini e alle donne non capo-famiglia di oltre i 21 anni di età e L. 300 ai giovani d'ambo i sessi di età inferiore ai 18 anni.

Dette somme di L. 1.000, L. 500,- e L. 300,- saranno decurtate del 10% per i dipendenti dei dettaglienti aventi non più di due lavoratori alle loro dipendenze.

Per quest'ultimi, ove occorra, potrà essere riveduta l'applicabilità integrale o meno della indennità di contingenza.

Per le altre località della provincia i salari in questione che sono stati fissati per Livorno città e Piombino saranno di mas-

I minimi salariali e le altre indennità fiscali nelle acclusioni della vita nelle singole località.

Le tabelle dovranno essere applicate indistintamente a tutti i lavoratori assunti posteriormente alla data del presente accordo e a quei lavoratori che pure essendo assunti prima fossero retribuiti con peggiori condizioni, alle singole aziende, che in occasione dell'applicazione del presente accordo provvedano alla revisione delle posizioni di tali prestatori d'opera che pure avendo una notevole anzianità di servizio siano retribuiti con lo stipendio minimo della categoria sindacale.

Ai lavoratori invece in servizio anteriormente alla data del presente accordo saranno conservati gli stipendi lordo concordati ove questi risultino superiori dei minimi sindacali per effetto della anzianità, di meriti ecc.

Al fine di tali revisioni di paga la indennità di presenza sarà tenuta in computo nella misura uniforme di L. 18 per gli uomini e di L. 10, per le donne anche in quelle località nelle quali per precedenti disposizioni è corrisposta in misura inferiore.

La indennità di contingenza sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro e sarà integralmente pagata per un minimo di lavoro effettivamente prestato almeno di quattro ore giornaliere.

La indennità di presenza sarà corrisposta per ogni giornata di presenza, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato salvo con l'assenza parziale del lavoratore sia a lui imputabile.

STRORDINARIO

Le ore di lavoro straordinario eseguite oltre le otto ore giornaliere e le 48 settimanali verranno retribuite mediante 1/8 della paga base, senza indennità di presenza e della indennità di carovita maggiorato del 35% se riferito a ore effettuate nei giorni feriali e del 50% se riferito a ore festive e notturne.

MALATTIA

In caso di malattia che vada da sei a 60 giorni in attesa di più precise disposizioni ministeriali resta convenuto per accordi nazionali che al lavoratore sarà corrisposta per intero la indennità di presenza e il 50% della indennità di contingenza da parte delle aziende.

LICENZIAMENTO

Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945 l'anzianità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

- per l'anzianità maturata fino al 31/12/45 la indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31/12/44 cioè con la esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali indennità di presenza o bombardamento e quella di carovita di cui al decreto legge Luogotenenziale 2/11/44 n. 303.

- per l'anzianità maturata successivamente al 31/12/43 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione comprensiva della indennità di presenza e della indennità di carovita di cui al D.L. succitato, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31/12/44, salvo gli aumenti indivi-

nata di effettiva prestazione di lavoro e sarà integralmente pagata per un minimo di lavoro effettivamente prestato almeno di quattro ore giornaliere.

La indennità di presenza sarà corrisposta per ogni giornata di presenza, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato salvo con l'assenza parziale del lavoratore sia a lui imputabile.

STRAORDINARIO

Le ore di lavoro straordinario eseguite oltre le otto ore giornaliere e le 48 settimanali verranno retribuite mediante 1/3 della paga base, senza indennità di presenza e della indennità di carovita maggiorato del 35% se riferito a ore effettuate nei giorni feriali e del 50% se riferito a ore festive e notturne.

MALATTIA

In caso di malattia che vada da sei a 60 giorni in attesa di più precise disposizioni ministeriali resta convenuto per accordi nazionali che al lavoratore sarà corrisposta per intero la indennità di presenza e il 50% della indennità di contingenza da parte delle aziende.

LICENZIAMENTO

Per i lavoratori licenziati dopo il 16 febbraio 1945 l'indennità di servizio agli effetti della indennità di licenziamento sarà distinta in due periodi:

- a) - per l'anzianità maturata fino al 31/12/45 la indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31/12/44 cioè con la esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa, quali indennità di presenza o bombardamento e quella di carovita di cui al decreto Legge Luogotenenziale 2/11/44 n. 303.
- b) - Per l'anzianità maturata successivamente al 31/12/43 l'indennità sarà commisurata alla retribuzione comprensiva della indennità di presenza e della indennità di carovita di cui al D.L.L. succitato, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31/12/42, salvo gli aumenti individuali di merito o per scatti di anzianità.

Il presente accordo come detto, andrà in vigore dal 16 febbraio u.s. secondo le modalità sopra concretate.

A parte, a tutti i lavoratori che ne avranno diritto per legge, saranno corrisposti gli assegni familiari nella misura decretata.

IL SINDACATO

ADDETTI AL COMMERCIO

L'ASSOCIAZIONE COMMERCIALE

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

1.

IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE

DONNE NON CAPO FAMIGLIA

Stipendio base + 70% - 10%
 Indennità di carovita
 Indennità di presenza
 " di contingenza - 10%

L. 2.550,-
 " 900,-
 " 300,-
 " 2.160,-

Totale 5.910,-

IMPIEGATI DI CONCETTO CON FUNZIONI DIRETTIVE

UOMINI E DONNE CAPO FAMIGLIA

Stipendio base + 70% - 10%
 Indennità di carovita
 Indennità di presenza
 " di contingenza - 10%

L. 2.550,-
 " 900,-
 " 462,-
 " 3.000,-

Totale 6.918,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

DAI 16 AI 18 ANNI

DONNE

Stipendio base + 70% - 10%
 Indennità di presenza carovita
 " di presenza
 " di contingenza - 10%

L. 685,-
 " 450,-
 " 300,-
 " 1.350,-

Totale L. 2.785,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

DAI 16 AI 18 ANNI

UOMINI

Stipendio base + 70% - 10%
 Indennità di carovita
 " di presenza
 " di contingenza - 10%

L. 753,-
 " 450,-
 " 300,-
 " 1.350,-

Totale L. 2.853,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

823

UOMINI E DONNE CAPO FAMIGLIA

Stipendio base + 70% - 10%	L. 2.550,-
Indennità di carovita	" 900,-
Indennità di presenza	" 463,-
Indennità di contigenza - 10%	" 3.000,-
Totale	6.918,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

DAI 16 AI 18 ANNI

UOMINI	L. 685,-
Stipendio base + 70% - 10%	" 450,-
Indennità di presenza carovita	" 300,-
Indennità di presenza	" 1.350,-
Indennità di contigenza - 10%	" 1.350,-
Totale L.	2.785,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

DAI 16 AI 18 ANNI

UOMINI	L. 753,-
Stipendio base + 70% - 10%	" 450,-
Indennità di carovita	" 300,-
Indennità di presenza	" 1.350,-
Indennità di contigenza - 10%	" 1.350,-
Totale L.	2.853,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

DAI 18 AI 21 ANNI

DONNE	L. 943,-
Stipendio base + 70% - 10%	" 450,-
Indennità di carovita	" 300,-
Indennità di presenza	" 3.160,-
Indennità di contigenza - 10%	" 3.160,-
Totale L.	3.853,-

=/AL.

IMPIEGATI DI CONCETTO

DAI 18 ai 21 ANNI

UOMINI

Stipendio base + 70% - 10%	L.	1.114,-
Indennità di carovita	"	900,-
presenza	"	468,-
contingenza - 10%	"	3.000,-
Totale L.		5.482,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

OLTRE I 21 ANNI

DONNE NON CAPO FAMIGLIA

Stipendio base + 70% - 10%	L.	1.445,-
Indennità di carovita	"	600,-
presenza	"	300,-
contingenza - 10%	"	3.160,-
Totale L.		4.506,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

UOMO

Stipendio base + 70% - 10%	L.	1.865,-
Indennità di carovita	"	900,-
presenza	"	468,-
contingenza - 10%	"	3.000,-
Totale L.		6.233,-

IMPIEGATI D'ORDINE

822

SOTTO AI 16 ANNI

DONNE

Stipendio base + 70% - 10%	L.	457,-
Indennità di carovita	"	450,-
presenza	"	300,-
contingenza - 10%	"	310,-
Totale L.		2.017,-

IMPIEGATI D'ORDINE

SOTTO AI 16 ANNI

UOMINI

L. 527,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

OLTRE I 21 ANNI

DONNE NON CAPO FAMIGLIA

Stipendio base + 70% - 10%
 Indennità di carovita
 " presenza
 " contingenza - 10%

L. 1.446,-
 " 600,-
 " 300,-
 " 2.160,-
 Totale L. 4.506,-

IMPIEGATI DI CONCETTO

UOMO

Stipendio base + 70% - 10%
 Indennità di carovita
 " presenza
 " contingenza - 10%

L. 1.865,-
 " 900,-
 " 468,-
 " 3.000,-
 Totale L. 6.233,-

IMPIEGATI D'ORDINE

SOTTO AI 16 ANNI

DONNE

Stipendio base + 70% - 10%
 Indennità di carovita
 " presenza
 " contingenza - 10%

L. 457,-
 " 450,-
 " 300,-
 " 810,-
 Totale L. 2.017,-

IMPIEGATI D'ORDINE

SOTTO AI 16 ANNI

UOMINI

Stipendio base + 70% - 10%
 Indennità di carovita
 " presenza
 " contingenza - 10%

L. 527,-
 " 450,-
 " 300,-
 " 810,-
 Totale L. 2.087,-

3.

IMPIEGATI D'ORDINE

DAI 16 AI 19 ANNI

DONNE

Stipendio base + 70% - 10%	Lire	457,-
Indennità di carovita	"	450,-
" presenza	"	300,-
" contingenza - 10%	"	1.350,-

Totale L. 2.557,-

IMPIEGATI D'ORDINE

DAI 16 AI 19 ANNI

UOMINI

Stipendio base + 70% - 10%	L.	527,-
Indennità di carovita	"	450,-
" presenza	"	300,-
" contingenza - 10%	"	1.350,-

Totale L. 2.627,-

IMPIEGATI D'ORDINE

DAI 18 AI 21 ANNI

DONNE

Stipendio base + 70% - 10%	L.	615,-
Indennità di carovita	"	600,-
" presenza	"	300,-
" contingenza - 10%	"	2.160,-

Totale L. 3.675,-

IMPIEGATI D'ORDINE

DAI 18 AI 21 ANNI

UOMINI

Stipendio base + 70% - 10%	L.	746,-
Indennità di carovita	"	900,-
" presenza	"	458,-
" contingenza - 10%	"	3.000,-

Totale L. 5.114,-

IMPIEGATI D'ORDINE

821

DAI 16 AI 18 ANNI

UOMINI

Stipendio base + 70% - 10%	L.	527,-
Indennità di carovita	"	450,-
" presenza	"	300,-
" contingenza - 10%	"	1.350,-
Totale L.		2.627,-

IMPIEGATI D'ORDINE

DAI 18 AI 21 ANNI

DONNE

Stipendio base + 70% - 10%	L.	615,-
Indennità di carovita	"	600,-
" presenza	"	300,-
" contingenza - 10%	"	2.160,-
Totale L.		3.675,-

IMPIEGATI D'ORDINE

DAI 18 AI 21 ANNI

UOMINI

Stipendio base + 70% - 10%	L.	746,-
Indennità di carovita	"	900,-
" presenza	"	468,-
" contingenza - 10%	"	3.000,-
Totale L.		5.114,-

IMPIEGATI D'ORDINE

OLTRE I 21 ANNI

DONNE NON CAPO FAMIGLIA

Stipendio base + 70% - 10%	L.	791,-
Indennità di carovita	"	600,-
" presenza	"	300,-
" contingenza - 10%	"	2.460,-
Totale L.		3.651,-

IMPIEGATI D'ORDINE

UOMO	L.	1.294,--
Stipendio base + 70% - 10%	"	900,--
Indennità di carovita	"	468,--
" presenza	"	3.000,--
" contingenza - 10%		
	Totale L.	5.662,--

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

SOTTO I 16 ANNI	L.	38,--
Paga base	"	10,--
Presenza	"	15,--
Carovita	"	30,--
Contingenza		
	Totale Lire	93,--

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

GIOVANI DAI 16 AI 18 ANNI	L.	24,--
Paga base	"	15,--
Carovita	"	10,--
Presenza	"	50,--
Contingenza		
	TOTALE Lire ...	109,--

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

GIOVANI DAI 18 AI 21 ANNI	L.	41,--
Paga base	"	30,--
Carovita	"	18,--
Presenza	"	100,--
Contingenza		
	Totale Lire	820,--

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Uomini	L.	57,--
Paga base	"	18,--
Carovita	"	100,--
Contingenza		
		205,--

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

SOTTO I 16 ANNI

Paga base	L.	23,-
Presenza	"	10,-
Carovita	"	15,-
Contingenza	"	30,-
		88,-

Totale Lire.....

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

GIOVANI DAI 16 AI 18 ANNI

Paga base	L.	34,-
Carovita	"	15,-
Presenza	"	10,-
Contingenza	"	50,-

TOTALE Lire ... 109,-

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

GIOVANI DAI 18 AI 21 ANNI

Paga base	L.	41,-
Carovita	"	30,-
Presenza	"	13,-
Contingenza	"	100,-

Totale Lire 184,-

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Uomini
Paga base
Carovita
Contingenza

L.	57,-
"	13,-
"	100,-

Totale Lire 205,-

FATTORINI ALLE DIPENDENZE DEL COMMERCIO

SOTTO I 16 ANNI DAI 16 AI 18 OLTRE I 18 A.

Stipendio base	200	300	522
Aumento 70%	140	210	365
Ind. carovita	450	450	900
Ind. presenza	300	300	468
Ind. contingenza	810	1.350	3.000
		2.610	5.255

TOTALE L. ... 1.900

GUARDIANI

Ai lavoratori addetti ai lavori di semplice attesa o custodia l'orario normale è fissato in ore otto giornaliere e 48 settimanali.

Le ore di lavoro straordinario anche quando non abbiano carattere continuativo saranno retribuite computando nella paga oraria $1/8$ della indennità di presenza e di quella di carovita di cui al D.L.I. n. 303.

Restano ferme le percentuali di maggiorazione previste nel testo dell'accordo per le ore prestate oltre le 10 ore giornaliere.

Per le due ore prestate dopo le 8 ore normali di lavoro la retribuzione oraria sarà invece rappresentata da $1/8$ della paga globale escluse la indennità di continenza.

all Industry

per la corrispondenza di una nuova indennità capo-vita "di contingenza" ai lavoratori dell'industria della provincia di Livorno

Il 17 aprile 1945 la Livorno

la Camera Confederale del Lavoro di Livorno e Provincia, rappresentata dal sig. Bigli Armano, Barilli Atterino e Belli Giulio

l'Associazione fra gli Industriali della provincia di Livorno, rappresentata dal sig. Van Lanbergh ing. Clemente, De Giacomini ing. installato e tutti Ferruccio;

- Visti gli accordi stipulati tra le stesse parti contrattanti in data 4 gennaio e 15 febbraio 1943 per la concessione, rispettivamente agli operai e agli impiegati, di aumenti su futuri miglioramenti economici;

- Visto altresì l'accordo interconfederale 24 febbraio 1943 inteso a stabilire la concessione di una nuova indennità capo vita ~~di contingenza~~ di contingenza;

è stato stipulato il presente accordo in valore per la città di Livorno e Provincia.

Per ciascuno lavoratore che aderisce aderenti alla Associazione fra gli Industriali della provincia di Livorno corrisponde dunque una indennità, chiamata "di contingenza", stabilita nelle seguenti misurazioni:

a) Livorno-città e Provincia

Operai : uomo, e donna capo famiglia	L. 115,-
" " " " "	" 80,-
" " " " "	" 50,-
" " " " "	" 30,-

Impiegati : valgono le quote sopra indicate, salvo per gli impiegati (soli uomini adulti e donna capo famiglia) di ~~quinta~~ quarta categoria per i quali, essendo riconosciuta l'opportunità di mantenere la differenziazione già prevista nell'accordo provvisorio del 15.2.43 nei confronti degli impiegati di 3a categoria, l'indennità di contingenza viene fissata rispettivamente in L. 120 e L. 127, restando ferma la raccomandazione contenuta a proposito degli impiegati nel citato accordo provvisorio del 15.2.43 e cioè che le singole aziende, in occasione dell'adeguamento, provveduto alla revisione delle posizioni di tali prestatori d'opera in relazione alla definizione delle singole categorie sindacali e che, se del caso, sia anche riveduto il trattamento economico di quegli impiegati che, pur avendo una notevole anzianità di servizio, siano retribuiti con lo stipendio minimo della categoria sindacale.

- 2 -

b) Altre località della Provincia.

Per le altre località della Provincia, le quote sopra indicate saranno la massima ridotte del 15 % e l'esatta percentuale potrà venire concordata con le organizzazioni localmente competenti in relazione al costo della vita nelle singole località, sono inoltre fatte salve ulteriori riduzioni ritenute giustificate per quelle aziende in cui, attraverso pratiche provvisorie e eccezionali, è possibile ottenere più basso il costo della vita per i loro dipendenti.

2°) Qualora la retribuzione complessiva del lavoratore operaio sarebbe costituita da salario base, indennità di presenza, indennità di caro vita e indennità di contingenza, rimasti inferiori a L. 1.100 al giorno per i manovali, a L. 1.200 per gli specializzati e a cifre proporzionalmente intermedie per le categorie che stanno tra le due somme indicate, il datore di lavoro sarà tenuto ad aumentare la somma base di quanto necessario per raggiungere le cifre anzidette. Ai fini di tali verifiche di base, l'indennità di presenza sarà tenuta in conto nella misura massima uniforme di L. 10 al giorno in quelle località nelle quali per legge è corrisposta in misura inferiore.

Gli indennizzi minimi si applicano a Livorno-città e a Piombino.

Nelle altre località di provincia, analogamente a quanto stabilito per l'indennità di contingenza, si applicherà anche a tali minimi una riduzione che sarà dell'8 % quando l'indennità di contingenza sia fissata non in relazione del 15 %, e proporzionalmente maggiore o minore negli altri casi contemplati al punto b) dell'art. 1°.

3°) L'indennità di contingenza di cui all'art. 1 sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro o sarà integralmente pagata per un minimo di lavoro effettivamente prestato di almeno 4 ore giornaliere.

Il di sotto di tale minimo saranno invece corrisposti tanti ottavi quanti saranno le ore di lavoro prestato, come pure sarà applicata in relazione alle ore di lavoro prestato qualsiasi il lavoratore per sua colpa o ragione venga un giorno di lavoro inferiore a quello contrattualmente fissato.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati, l'indennità è dovuta nella misura mensile pari a 33 volte quella giornaliera prevista per i singoli casi all'art. 1.

4°) Le nuove indennità assorte fino a concorrenza del relativo importo i miglioramenti economici concessi in applicazione dei citati accordi provvisori del 4 gennaio e 15 febbraio 1945, i quali sono a tutti gli effetti sostituiti dal presente.

5°) La presente indennità - da corrispondersi beninteso in più del vecchio caro vita di cui al D.L. 2.11.44 n° 505 e della indennità di presenza o di bombardamento - deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non essendo considerata come tale e nessun effetto del rap-

- 2 -

porto di lavoro e non dovendo essere assoggettata a tentativi o contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra, la stessa indennità non modifica le misure attualmente corrisposte dell'indennità come vita di che al D.L. 21.11.44, succitato, commisurato, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione di quest'ultima, ed sarà tenuto presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

6°) Per i lavoratori assenti per malattia, fino a quando non saranno introdotte le nuove classi di sussidio che la C.G.I.L. e la C.S.I.L. hanno dichiarato di chiedere concordemente al competente sindacato, le Aziende corrisponderanno ai lavoratori le cui malattie superi i 5 giorni, un sussidio addizionale pari al 20% dell'indennità di cui all'art. 1° del presente accordo.

Tale sussidio sarà corrisposto per ogni giornata e per un periodo massimo di 45 giorni di malattia.

Si conferma con l'azienda che deve considerarsi nulla la stipulazione del contratto collettivo salariale stipulato il 9.11.43 tra la Camera Nazionale Industriale fascista della provincia di Livorno e per effetto del quale viene soppressa la corrispondenza dell'indennità di presenza durante la malattia; conseguentemente non dovranno dal 15.4.45 si dovrà riattivare il pagamento di tale indennità nei limiti previsti dall'art. 4 del contratto collettivo firmato interconfederale istitutivo della medesima, in data 21.4.43.

Quanto precede, salvo il caso che tutte le Aziende provvedano eventualmente a pagare il sussidio anche sull'indennità di cassa-giornata di presenza.

7°) In applicazione del punto 3° dell'accordo interconfederale 15.4.45, l'indennità di presenza o di bombardamento e l'indennità di caro-vita di cui al D.L. 21.11.44 n° 303 saranno considerate come tettoniche agli effetti della ferie e del trattamento di quiescenza; per quest'ultima, con la modalità ed i limiti di cui all'articolo seguente.

8°) Per i lavoratori licenziati dopo il 15.4.45, l'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di licenziamento sarà divisa in due periodi:

a) per l'anzianità maturata fino al 31.12.43, l'indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto al 31.12.1944 e cioè con la esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione etnea, quali l'indennità di presenza o bombardamento e quella di caro vita di cui al D.L. 21.11.44 n° 303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31.12.43, l'indennità sarà commisurata alla retribuzione complessiva del D.L. 21.11.44, succitato, con esclusione degli aumenti corrisposti a qualsiasi titolo successivamente al 31.12.43, salvi gli aumenti individuali.

..

() - 4 -

li di merito o per scatti di anzianità.

9°) A parziale modifica di quanto convenuto in materia di retribuzione del lavoro straordinario nell'accordo 2.2.45 tra le stesse parti contraenti ed in relazione alle disposizioni portate dal punto 4° dell'accordo confederale 24.2.45, le ore di lavoro straordinario, anche quando non abbiano carattere continuativo, saranno rimborsate retribuite computando nella paga oraria un ottavo dell'indennità di presenza e di quella di caro vita di cui al D.L. Lgt. 2.11.44 n. 360. Restano ferme le percentuali di maggiorazione previste nel suddetto accordo 2.2.45, chiarendosi con l'occasione che quelle ivi previste per il lavoro straordinario svolto di notte o nei giorni festivi sono applicabili evidentemente alla sola paga oraria anziché tale lavoro dà più luogo alla corrispondenza delle normali indennità di presenza e di caro vita.

10°) Se tutte norme non espressamente previste, si fa riferimento all'accordo interconfederale del 2.2.45, il quale è inteso come altro per parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con queste incompatibili.

11°) Per quanto si narra l'indennità di caro-paese prevista dagli art. 4 e 5 del D.L. Lgt. 2.11.44 n. 360, si fa riferimento all'accordo interconfederale del 26.2.45 e secondo il quale la quota di indennità caro-paese relativa al solo lavoratore deve essere pari a quella dell'indennità di contingenza di cui al presente accordo.

12°) Decorrenza.

Il presente accordo ha effetto completo dal 1° aprile 1945.
Fatto conto:

- che in esecuzione al Livorno, in applicazione dei citati accordi provvisori 4.2.45 e 15.2.45, gli acconti sulla presente indennità di contingenza vennero concessi con decorrenza 10.12.44 per gli operai e 1.1.45 per gli impiegati, e che nel computo delle relative quote non si tiene conto, come avrebbe dovuto, dell'aumento della gratifica natalizia e 200 ore e della inclusione in base della indennità caro-vita e di presenza, avvantaggiandone quindi i dipendenti.
- che l'accordo interconfederale fissa invece la decorrenza dal 16.2.1945;
- che a sua stessa l'indennità di contingenza è stata fissata in misura minore per il periodo 16.2.45 - 31.3.45;

si conviene che per il periodo 16.2.45 - 31.3.45 vengano corrisposti - per ogni giornata lavorativa o considerata tale - degli arretrati nelle misure forfetarie a presso indicate, da pagarsi in più degli acconti di cui sopra a tutti i lavoratori operai ed impiegati:

uomini, e donne capo famiglia:
donne non capo famiglia

2.40,-
" 28,-

152

raggiunti anche i sessi dal 16 ai 21 anni	17,-
" " " " sotto i 16 anni	1,-

"	20,-		per gli uomini e donne capo famiglia
"	20,-	"	le donne con capo famiglia
"	40,-	"	i ragazzi sotto i vent'anni dal 1° al 15 aprile
"	18,-	" " "	" " " " " dal 16 al 31.

Ad esempio l'operaio che ha percepito 4,12 della categoria ordinaria di 400 ore e 4/10 di quella straordinaria, cioè in media 1,12, percepirà gli arretrati con un aumento del :

$$50 \times \frac{10 - 3}{10} = 37,2$$

199) El presente acuerdo no se aplica a las industrias auxiliares.

14°) Il medesimo è subordinato al nulla-osta da parte dell'Ufficio pro-
vinciale del Lavoro.

Gigli Amato Trucco
Amato
Amato